



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 SEDUTA ORDINARIA DEL 26/04/2018

OGGETTO: **MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA ED IL BENESSERE ANIMALE**

PRESIDENZA: Bruno Di Marcantonio.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 15:00 e segg. nel Palazzo Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa trasmissione degli inviti giusta prot. n. 0 del 30 dicembre 1899, come da relate del Messo Comunale inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Gloria Di Rini.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.

Il Presidente Del Consiglio dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello nominale risultano:

	P	A		P	A
TERRA Antonio	X		CASARI Daniele	X	
DE MAIO Pasquale	X		MARTELLI Giovanni	X	
DI LEONARDO Fabio	X		CAPORASO Luana		X
VITTORIANO Maria Grazia		X	ROMUALDI Nello		X
TUMEO Salvatore	X		BOI Roberto	X	
DI MARCANTONIO Bruno	X		TERZO Carmelo Antonio		X
FORCONI Mario	X		DE LUCA Bruno		X
D'ALESSANDRO Alessandro		X	GABANELLA Giuseppe		X
BIOLCATI RINALDI Michela		X	LA PEGNA Vincenzo	X	
ALFANO Gennaro		X	PORCELLI Carmela		X
ZANLUCCHI Angelo	X		GIOVANNINI Vincenzo	X	
CAISSUTTI Renzo	X		TOMASSETTI Monica	X	
PISTOLESI Ornella	X				

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 10

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 26/04/2018

La presente seduta è visionabile sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Aprilia, nel banner dedicato alle sedute di Consiglio Comunale.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il punto all'O.d.G. l'Assessore LOMBARDI A.

PREMESSO che questa Amministrazione, ritenendo necessario dotare l'Ente di uno strumento che, tenuto conto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, disciplini e dia un chiaro indirizzo alle iniziative che regolano, oltre che la dignità ed il benessere di tutti gli animali presenti sul territorio comunale, anche la civile convivenza tra uomo e animale ed il rispetto dell'ambiente e della conservazione degli equilibri ecologici, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 28.11.2012, modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 marzo 2014, ha approvato il Regolamento sulla Tutela ed il Benessere degli Animali, proposto dall'Assessorato Ambiente ed Ecologia, composto di n.65 articoli;

ATTESO che le Guardie Zoofile Volontarie che collaborano con l'Ente hanno proposto di introdurre alcune modifiche ed aggiornamenti al suddetto Regolamento, nella parte che riguarda la detenzione degli animali a catena, nonché le dimensioni minime degli spazi necessari alla detenzione degli animali;

SENTITO il Servizio Veterinario il quale ha precisato che la detenzione di cani da parte di privati è disciplinata dalla D.G.R. n.866 del 18.12.2006 "Recepimento accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" ma che il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, può rendere le norme in argomento più restrittive o severe;

RILEVATO di dover accogliere anche le modifiche e le integrazioni al Regolamento Tutela e Benessere degli Animali richieste dalle predette associazioni animaliste;

PRESO ATTO che la 1^a Commissione consiliare permanente "Urbanistica ed Ambiente", riunitasi per la discussione del presente argomento nella seduta del 13 aprile 2018, si è espressa favorevolmente in merito alle modifiche oggetto della presente deliberazione e, nel contempo, ha proposto di inserire in calce agli articoli 41 e 48 l'obbligo per i volontari che si occupano dei C.L.A. e delle colonie feline di tenere pulita l'area dedicata all'alimentazione degli animali, onde evitare degrado e sporcizia;

VISTO che le modifiche riguardano i sottoriportati articoli, il cui testo aggiornato viene riportato qui di seguito:

a) **Art. 34 - Divieto di detenzione a catena.**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a punto fisso oppure di almeno 3 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 *per il tempo strettamente necessario all'apertura di cancelli o in caso di presenza di bambini*. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. *In ogni caso si dovrà prevedere una parziale copertura a protezione del cane da pioggia e sole.*

b) **Art. 35 - Dimensioni dei recinti** (delle abitazioni private).

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base *non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20*; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

2. Per quanto concerne questo articolo, si fa espresso riferimento alle disposizioni impartite dalla Delibera di Giunta Regionale N. 866 del 18 dicembre 2006 ad oggetto "Recepimento Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003" e in particolare art. 5 comma B.

c) **Art. 41- Cani liberi accuditi**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 26/04/2018

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Aprilia riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.
2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ente propongono all'Ufficio comunale competente ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.
3. Per le procedure di cui al presente articolo si fa riferimento alla Ordinanza Sindacale n.242 del 3 settembre 2010, con la quale è stato disposto che l'onere derivante dagli interventi di vaccinazione, sterilizzazione ed eventuale trattamento terapeutico per i cani liberi accuditi sia posto a carico del Comune che si avvarrà delle prestazioni di medici veterinari convenzionati con l'Ente e del Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, mediante accesso ai fondi messi a disposizione a tale scopo dalla Regione.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio Diritti Animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito", recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale e dall'Ufficio comunale competente .
6. *I volontari che si occupano dei cani liberi accuditi dovranno avere cura di togliere tempestivamente le ciotole utilizzate per alimentare tali cani oppure dovranno utilizzare materiali compostabili onde evitare che volando via le stoviglie permangano nell'ambiente con il conseguente degrado.*

d) **Art. 48 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.
5. *I volontari che si occupano delle colonie feline dovranno avere cura di togliere tempestivamente le ciotole utilizzate per alimentarle oppure dovranno utilizzare materiali compostabili onde evitare che volando via le stoviglie permangano nell'ambiente con il conseguente degrado.*

VISTO che sulla proposta di Deliberazione il Dirigente del V Settore "Lavori Pubblici ed Ambiente" ha espresso il seguente parere per la regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

Esce il Consigliere Comunale CAISSUTTI R.
Presenti n. 14 Consiglieri Comunali.

Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali tra cui le dichiarazioni di voto del Consigliere Comunale:

GIOVANNINI V.: "Queste sono norme migliorative, poi lei nella battuta finale ha detto che gli animali vanno tenuti in una certa maniera, quindi tutelati, perché molti in effetti trattano gli animali in maniera poco decorosa, anzi farebbero meglio a non averli se non hanno modo poi di accudirli. È giusto portare queste modifiche che sono sicuramente migliorative ma poi ci devono essere anche i controlli, altrimenti se noi facciamo i regolamenti e poi non seguono i controlli, alla fine cambia poco o nulla. Noi del Pd siamo favorevoli a queste modifiche con la raccomandazione che a ciò seguano i controlli, altrimenti è inutile."

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 26/04/2018

Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i Consiglieri, così come da stenotipia, viene allegato al presente verbale.

Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO pone a votazione il punto all'O.d.G.

La votazione elettronica, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI:	14
CONSIGLIERI VOTANTI:	14
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:	14
CONSIGLIERI CONTRARI:	0
CONSIGLIERI ASTENUTI:	0

Visto l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18.08.2000 n.267;

1) di prendere atto e di approvare tutto quanto espresso in premessa;

2) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sulla Tutela ed il Benessere degli Animali:

a) **Art. 34 - Divieto di detenzione a catena.**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a punto fisso oppure di almeno 3 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 *per il tempo strettamente necessario all'apertura di cancelli o in caso di presenza di bambini*. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. *In ogni caso si dovrà prevedere una parziale copertura a protezione del cane da pioggia e sole.*

b) **Art. 35 - Dimensioni dei recinti** (delle abitazioni private).

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base *non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20*; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

2. Per quanto concerne questo articolo, si fa espresso riferimento alle disposizioni impartite dalla Delibera di Giunta Regionale N. 866 del 18 dicembre 2006 ad oggetto "Recepimento Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003" *e in particolare art. 5 comma B.*

c) **Art. 41- Cani liberi accuditi**

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Aprilia riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.

2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ente propongono all'Ufficio comunale competente ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.

3. Per le procedure di cui al presente articolo si fa riferimento alla Ordinanza Sindacale n.242 del 3 settembre 2010, con la quale è stato disposto che l'onere derivante dagli interventi di vaccinazione, sterilizzazione ed eventuale trattamento terapeutico per i cani liberi accuditi sia posto a carico del Comune che si avvarrà delle prestazioni di medici veterinari convenzionati con l'Ente e del Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, mediante accesso ai fondi messi a disposizione a tale scopo dalla Regione.

4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio Diritti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 26/04/2018

Animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura “cane libero accudito”, recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell’animale.

5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale e dall’Ufficio comunale competente .

6. *I volontari che si occupano dei cani liberi accuditi dovranno avere cura di togliere tempestivamente le ciotole utilizzate per alimentare tali cani oppure dovranno utilizzare materiali compostabili onde evitare che volando via le stoviglie permangano nell’ambiente con il conseguente degrado.*

d) Art. 48 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.

2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell’Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale.

3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

5. *I volontari che si occupano delle colonie feline dovranno avere cura di togliere tempestivamente le ciotole utilizzate per alimentarle oppure dovranno utilizzare materiali compostabili onde evitare che volando via le stoviglie permangano nell’ambiente con il conseguente degrado.*

3) di dare atto che il Regolamento Tutela e Benessere Animale, nel testo aggiornato sulla base delle modifiche apportate, viene allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4) di disporre che il presente Regolamento, alla data di entrata in vigore, sia pubblicato sul Sito Internet e reso pubblico nei modi di legge.



COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 26/04/2018

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA ED IL BENESSERE ANIMALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bruno DI MARCANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

**5 SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E
TRASPORTI**
AMBIENTE ED ECOLOGIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 26/04/2018

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA ED IL BENESSERE
ANIMALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Li, 19/04/2018

FIRMATO
IL DIRIGENTE
Ing. DELLO VICARIO CLAUDIO



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

**5 SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E
TRASPORTI**
AMBIENTE ED ECOLOGIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 26/04/2018

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA ED IL BENESSERE
ANIMALE**

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

[] Contrario

Li, 20/04/2018

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa DI RINI GLORIA